



Le sanzioni per la mancata emissione della fattura elettronica

Per la tardiva emissione delle fatture elettroniche la normativa prevede la sanzione "piena" con la possibilità di poter beneficiare della riduzione prevista in caso di ravvedimento. Il regime sanzionatorio prevede:

- Dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'importo della fattura inviata tardivamente.
 La sanzione non può essere inferiore a € 500;
- La sanzione è invece dovuta in misura fissa (da € 250 a € 2.000) se la violazione non ha inciso sulla liquidazione Iva;
- Dal 5% al 10% dell'importo non inviato in presenza di operazioni non imponibili, esenti, non soggette, soggette a reverse charge art 17 e 74, commi 7 e 8, DPR N.633/72. La sanzione non può essere inferiore a € 500.

L'agenzia delle entrate ha poi specificato che alle suddette **sanzioni** si rende applicabile **l'istituto del ravvedimento** previsto dal D.lgs. n. 472/97 art.13

Esempio 1

Un contribuente mensile presenta la seguente situazione:

Data operazione	25.11.2019
Invio fattura SdI	25.11.2019

Dopo aver ricevuto la notifica di scarto (in data 26.11) il contribuente procede ad un nuovo invio corretto in data 29.11.2019.

Essendo trascorsi meno di 5 giorni dalla notifica di scarto non sono applicabili le sanzioni (in tale situazione è possibile considerare il termine di 12 giorni per l'invio della fattura).

Esempio 2

Un contribuente mensile presenta la seguente situazione:

Data operazione	25.11.2019
Invio fattura SdI	05.12.2019

Dopo aver ricevuto la notifica di scarto (in data 6.12) il contribuente procede ad un nuovo invio corretto in data 9.12.2019.

Essendo trascorsi meno di 5 giorni dalla notifica di scarto non sono applicabili sanzioni.





Esempio 3

Un contribuente mensile presenta la seguente situazione:

Data operazione	25.11.2019
Invio fattura SdI	5.12.2019

Dopo aver ricevuto la notifica di scarto (in data 6.12) il contribuente procede ad un nuovo invio corretto in data 23.12.2019.

Essendo trascorsi più di 5 giorni dal 6.12.2019 ed essendo confluita la relativa Iva nella liquidazione Iva di novembre è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000. Ipotizzando che il ravvedimento sia effettuato in data 23.12.2019 la sanzione ridotta è pari a € 27,78 (250 x 1/9), trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi meno di 90 giorni dal termine ultimo per l'emissione della fattura).

Esempio 4

Un contribuente mensile presenta, relativamente ad un'operazione imponibile (IVA pari a € 400), la seguente situazione:

Data operazione	1.11.2019
Invio fattura SdI	15.11.2019

Considerato che la fattura è emessa oltre i 12 giorni ed ipotizzando che:

- il ravvedimento sia effettuato in data 6.12;
- la relativa Iva, pari a € 400, confluisca nella liquidazione IVA del mese di novembre (16.12);
- è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000.

In tal caso, la sanzione ridotta risulta pari a € 27,78 (250 x 1/9) trovando applicazione la lett. abis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi meno di 90 giorni dal termine ultimo per l'emissione della fattura).

Esempio 5

Un contribuente mensile presenta, relativamente ad un'operazione imponibile (IVA pari a € 850), la seguente situazione:

Data operazione	1.11.2019
Invio fattura SdI	30.12.2019

Considerato che la fattura è emessa oltre i 12 giorni ed ipotizzando che:

- il ravvedimento sia effettuato in data 30.12;
- la relativa imposta, pari a € 850, non sia stata conteggiata nella liquidazione IVA del





mese di novembre (16.12);

• è applicabile la sanzione dal 90% al 180%.

In tal caso, la sanzione piena risulta pari a € 765 (850 x 90%). Ai fini del ravvedimento:

- la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta pari € 85 (765 x 1/9) trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi **meno di 90 giorni** dal termine ultimo per l'emissione della fattura);
- è necessario regolarizzare anche il tardivo (eventuale) versamento del saldo della liquidazione IVA del mese di novembre 2019. Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari allo 1,4% (1% x 14gg x 1/10) ai sensi della lett. a) del citato comma

Esempio 6

Un contribuente mensile presenta, relativamente ad un'operazione imponibile (Iva pari a € 510), la seguente situazione.

Data operazione	14.10.2019
Invio fattura SdI	30.1.2020

Considerato che la fattura è emessa oltre i 12 giorni ed ipotizzando che:

- il ravvedimento sia effettuato in data 30.1.2020;
- la relativa imposta, pari a € 510, non sia stata conteggiata nella liquidazione IVA del mese di ottobre (18.11);
- è applicabile la sanzione dal 90% al 180%.

Poiché la sanzione "teorica" piena per la tardiva emissione della fattura risulterebbe pari a € 459 (510 x 90%), trova applicazione il minimo previsto (€ 500). Ai fini del ravvedimento:

- la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta pari € 62,50 (500 x 1/8) trovando applicazione la lett. b) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi più di 90 giorni dal termine ultimo per l'emissione della fattura);
- è necessario regolarizzare anche il tardivo (eventuale) versamento del saldo della liquidazione IVA del mese di ottobre 2019. Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari allo 1,67% (15% x 1/9) ai sensi del della lett. a-bis) del citato comma 1

Esempio 7

Un contribuente trimestrale presenta la seguente situazione:

Data operazione	22.7.2019
Invio fattura SdI	6.12.2019

Considerato che la fattura è stata emessa oltre12 giorni ed ipotizzando che:

- il ravvedimento sia effettuato in data 18.12;
- la relativa imposta sia confluita nella liquidazione Iva del terzo trimestre (18.11)
- è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000.





In tal caso la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta parti a € 31,25 ("50 x 1/8) trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi meno di 90 giorni dal termine ultimo per l'emissione della fattura).

Esempio 8

Un contribuente, relativamente ad un'operazione esente IVA (corrispettivo pari a € 2.300), presenta la seguente situazione.

Data operazione	1.11.2019
Invio fattura SdI	25.11.2019

Considerando che la fattura è emessa oltre i 12 giorni ed ipotizzando che:

- il ravvedimento sia effettuato in data 25.11
- è applicabile la sanzione di € 250

In tal caso, la sanzione ridotta risulta pari a € 27,78 (250 x 1/9) trovando applicazione la lett. abis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi meno di 90 giorni dal termine ultimo per l'emissione della fattura).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.